



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.

Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmiroli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 16 febbraio 2020.

Oggetto: Previndai e Previndapi – Riepilogo contribuzione.

Come di consueto ad inizio anno, si riepilogano di seguito le caratteristiche della contribuzione ai Fondi di Previdenza complementare Previndai e Previndapi.

PREVINDAI

La contribuzione a PREVINDAI si compone di:

- CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE - posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti;
- CONFERIMENTO TFR - consistente nel versamento di una quota (contrattualmente definita) o dell'intero accantonamento del TFR;
- eventuale CONTRIBUZIONE AGGIUNTIVA - connessa alla facoltà di versare contributi aggiuntivi rispetto a quelli minimi previsti. Tale facoltà può essere esercitata autonomamente sia dai dirigenti sia dalle aziende.

CONTRIBUZIONE CONTRATTUALE

La contribuzione è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei dirigenti nella misura del 4% sull'imponibile, con il massimale di 180.000,00 euro in vigore dal 1/1/2020 (fino al 31/12/2019 il massimale era 150.000,00 euro). Per i dirigenti con anzianità dirigenziale superiore a 6 anni presso la stessa azienda la contribuzione minima c/ditta è pari a 4.800,00. Solamente nei casi in cui il dirigente versi la contribuzione minima del 4% a suo carico, l'azienda è tenuta a versare il 4% c/ditta o la contribuzione minima di 4.800,00 euro, quando l'anzianità dirigenziale è superiore a 6 anni.

Dal **1° gennaio 2007** le nuove adesioni possono avvenire anche tramite il solo conferimento (esplicito o tacito) del TFR maturando. Ci possono quindi essere casistiche di dirigenti iscritti al fondo dopo il 1° gennaio 2007 che versano al FONDO il solo TFR e non la contribuzione contrattuale.

La contribuzione dovuta dal 1/1/2020 è riepilogata nella Tabella seguente:

CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI dal 1/1/2020			
Anzianità dirigenziale	Classi di contribuzione	Massimale Contributivo	Aliquote
fino a 6 anni compresi	Classe 1, 2, 3 e 4	Fino a 180.000,00	4% c/ditta e 4% c/dirigente
oltre i 6 anni	Classe 1, 2, 3 e 4	Fino a 180.000,00	4% c/ditta -con un minimo di 4.800,00 euro annui e 4% c/dirigente

Dal 1/1/2022, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo, o che vi aderiranno, il contributo annuo a carico dell'azienda non potrà essere inferiore a 4.800,00 euro

CONTRIBUZIONE AL PREVINDAI dal 1/1/2022			
Anzianità dirigenziale	Classi di contribuzione	Massimale Contributivo	Aliquote
Tutti i dirigenti	Classe 1, 2, 3 e 4	Fino a 180.000,00	4% c/ditta -con un minimo di 4.800,00 euro annui e 4% c/dirigente

NOVITA' 2020- ALIQUOTE CONTRIBUTIVE FLESSIBILI

Il rinnovo del CCNL, con decorrenza 1/1/2020, ha introdotto la **facoltà aziendale**, previo accordo con il dirigente, di farsi carico di una quota della contribuzione dovuta dal dirigente fino ad un totale massimo del 7% a carico azienda, rimanendo a carico del dirigente un contributo minimo dell'1%, ferma restando l'**aliquota contributiva complessiva dell'8%**.

Il fondo ha chiarito che le aliquote sono modulabili a punti percentuali interi e che la modifica decorre sempre da inizio trimestre e avrà vigenza minima di un trimestre.

Quindi, le soluzioni possibili sono ad esempio:

- Azienda 5%
- Dirigente 3%

- Azienda 6%
- Dirigente 2%

- Azienda 7%
- Dirigente 1%

In caso di aziende/dirigenti che vogliono adottare la flessibilità delle aliquote contributive occorre:

1. un accordo tra azienda e dirigente;

- una comunicazione al fondo tramite la specifica funzione denominata “Dichiarazione aliquote” già presente nell’Area riservata aziende -

Retribuzione Imponibile

La base imponibile da prendere a riferimento per il calcolo della contribuzione dovuta a PREVINDAI - carico azienda, carico dirigente - è la retribuzione utile al trattamento di fine rapporto.

Massimale

Il massimale di € 180.000,00 riguarda tutti gli iscritti al Fondo. In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del massimale di 180.000,00, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Contribuzione Minima

Il Fondo PREVINDAI (Circolare 32/2010) ha fornito i seguenti chiarimenti:

- in caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.
- entro il 31 dicembre di ogni anno - ovvero, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, se precedente - l'impresa verifica, per i dirigenti che a tale data abbiano superato 6 anni di anzianità dirigenziale presso la stessa, il sussistere dell'obbligo ad integrare la propria quota, ivi inclusa l'eventuale contribuzione aggiuntiva, fino al raggiungimento del livello minimo previsto.
- nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica andrà operata riproporzionando il minimo di 4.800 euro ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.
- le eventuali differenze saranno versate al Fondo unitamente alla contribuzione del 4° trimestre di ogni anno, ovvero a quella del trimestre nel quale ricade la cessazione, se precedente.
- l'adeguamento si effettua confrontando i soli contributi c/ditta all'importo dei 4.800,00 euro;
- nessun adeguamento va effettuato nei casi in cui l'azienda non sia tenuta a versare contribuzione a proprio carico;

ACCANTONAMENTO TFR

Nulla cambia rispetto all'anno precedente per quanto riguarda la quota di TFR da destinare al fondo; di seguito si riportano gli importi dovuti anche per l'anno 2020:

CLASSI di CONTRIBUZIONE	QUOTA TFR 2020
Classe 1	3% della retribuzione utile a TFR
Classe 2	4% della retribuzione utile a TFR
Classe 3, 4 e 8	Integrale accantonamento

A titolo riepilogativo si ricorda che per:

- prima classe si intendono i vecchi iscritti che già versavano al fondo alla data del 28 aprile 1993;
- seconda classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione antecedente al 28 aprile 1993;
- terza classe si intendono i nuovi iscritti con data di prima occupazione successiva al 27 aprile 1993 e anteriore al 1° gennaio 2007;

- quarta classe si intendono i nuovissimi iscritti con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria posteriore al 31 dicembre 2006,
- ottava classe, si intendono i dirigenti che, ai sensi del D.Lgs n. 252/2005, si sono iscritti tacitamente al fondo.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVINDAI

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con **cadenza trimestrale**. I trimestri iniziano con i mesi di **gennaio, aprile, luglio e ottobre** ed i contributi **vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre** (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, anche quando questo coincida con una festività locale, con il sabato o con un giorno festivo a carattere nazionale. Il versamento trimestrale del contributo (ovvero di tutte le quote di cui questo si compone deve essere effettuato mediante **bonifico bancario** (specifico **modulo 053**).

PREVINDAPI

Di seguito, si riepiloga la contribuzione, dovuta al Fondo per l'anno 2020. Precisiamo che il rinnovo del 17/12/2020 ha portato il massimale ad euro 180.000,00 con decorrenza dal 1/1/2020 (mentre fino al 31/12/2019 il massimale era pari a 150.000,00).

classi iscrizione	base di calcolo	contributo a carico azienda	contributo a carico dirigente	quota di trattamento di fine rapporto (t.f.r.) da versare al fondo
"a" dirigente «vecchio iscritto»	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno.	4,50% min. € 4.800,00	4,00%	quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 3% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero t.f.r. maturando.
"b" dirigente «nuovo iscritto ante»	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno	4,50% min. € 4.800,00	4,00%	quota dell'accantonamento annuale t.f.r. di ammontare pari al 4% della retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. senza alcun limite di massimale oppure, in alternativa, l'intero t.f.r. maturando.
"c" dirigente «nuovo iscritto post»	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno	4,50% min. € 4.800,00	4,00%	trasferimento di tutto il t.f.r. maturando
"x" dirigente «nuovo iscritto tfr esplicito»	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno	contributo contrattuale 0,50%	---	trasferimento di tutto il t.f.r. maturando
"z" dirigente «nuovo iscritto tfr tacito»	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno	contributo contrattuale 0,50%	---	conferimento di tutto il t.f.r. maturando
"cc" dirigente «contributo contrattuale	retribuzione utile ai fini della determinazione del t.f.r. fino al massimale di € 180.000,00 l'anno	contributo contrattuale 0,50%	---	---

Ferma restando la misura minima dei suddetti contributi è possibile determinare liberamente l'entità della contribuzione da versare al PREVINDAPI.

In caso di periodi retributivi inferiori all'anno (ad esempio ove il rapporto di lavoro inizi e/o cessi in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del massimale, considerando come mese intero la frazione pari o superiore a 15 giorni e trascurando quella inferiore.

Agli effetti delle suddette contribuzioni, fanno parte della retribuzione tutti gli elementi considerati utili, per disposizione di legge e di contratto, per la determinazione del trattamento di fine rapporto, con esclusione dei compensi e/o indennizzi che siano percepiti per effetto della dislocazione in località estere e, solo per i nuovi iscritti (classi «b» e «c»), anche delle somme corrisposte a titolo di indennità sostitutiva di preavviso.

Ricordiamo inoltre che con specifico verbale di accordo del 21/1/2014 le Parti hanno stabilito, a partire dal 1° gennaio 2014, per tutti i dirigenti iscritti al Fondo PREVINDAPI l'applicazione del contributo minimo aziendale annuo di euro 4.800,00.

Entro il 31 dicembre di ogni anno (con la contribuzione PREVINDAPI del 4° trimestre di ogni anno), o all'atto della cessazione del rapporto di lavoro (con la contribuzione PREVINDAPI del trimestre nel quale ricorre la risoluzione del rapporto) le Aziende provvederanno a versare eventuali differenze tra il contributo minimo aziendale annuo di € 4.800,00, e il contributo determinato applicando l'aliquota del 4,5% sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita dal dirigente in servizio, nel limite del massimale imponibile di €180.000,00.

Con decorrenza dal 2017, nell'ambito del rinnovo del CCNL 2017-2019, CONFAPI e FEDERMANAGER hanno istituito un ulteriore contributo c/ditta da versare al Fondo di previdenza complementare PREVINDAPI. Il nuovo contributo c/ditta è pari allo 0,50% della retribuzione globale lorda, effettivamente percepita da ogni Dirigente in servizio (iscritto e non iscritto), da applicarsi fino al limite di € 180.000,00 annui.

Pertanto, si evidenzia che:

- per i Dirigenti in servizio non iscritti a PREVINDAPI il nuovo contributo annuo c/ditta è dovuto nella misura dello 0,50% calcolato sul reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
- per i Dirigenti iscritti a PREVINDAPI classi X e Z (solo conferimento TFR), il nuovo contributo c/ditta è dovuto nella misura dello 0,50% calcolato sul reddito globale lordo fino al limite di 180.000,00 euro annui;
- per i Dirigenti iscritti a PREVINDAPI classi A, B e C - il nuovo contributo contrattuale integra il contributo attuale posto a carico del datore di lavoro e determinerà l'applicazione di un'aliquota contributiva pari al 4,5% del reddito globale lordo, fino al limite di 180.000,00 euro annui, fermo restando il contributo minimo annuo di € 4.800,00 a carico del datore di lavoro.

VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVINDAPI

DIRIGENTI ISCRITTI

I contributi (compreso il nuovo contributo c/ditta 0,50% per le classi x e Z) devono essere versati dall'azienda entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre e, quindi, le conseguenti scadenze per il pagamento dei contributi sono: 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio dell'anno successivo a quello corrente. Nel caso in cui tali date cadano in giorno festivo, il pagamento dei contributi deve essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Per i dirigenti neoassunti o neominati nel trimestre di riferimento si dovrà provvedere al pagamento dei contributi alla scadenza del primo trimestre utile

DIRIGENTI NON ISCRITTI

Per i dirigenti non iscritti si dovrà provvedere al pagamento del nuovo contributo contrattuale c/ditta 0,50% in occasione del versamento del 4° trimestre (bonifico entro il 20 gennaio anno successivo).

Per pagare il contributo contrattuale annuo a carico Azienda, i datori di lavoro devono utilizzare il nuovo conto con le seguenti coordinate bancarie: IBAN Previndapi IT09M0306905183100000000451 presso INTESA SANPAOLO SPA - Filiale di Roma - L.go Pietro Vassalietto 4 - Roma. Come causale di pagamento deve essere indicata la causale di pagamento: 0,5 Cognome Nome CF dirigente CF datore lavoro. Dopo l'avvenuto versamento, l'azienda dovrà inviare, via mail, comunicazione su carta intestata contenente i dati anagrafici e indirizzo di residenza del beneficiario di tale contributo.

I Professionisti e Collaboratori dello Studio sono a disposizione per approfondimenti e valutazioni specifiche.

Cordiali saluti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA